

*Dott.ssa Simona Scanu
Revisore Contabile
Commercialista
Via Bach n.1- 07026 OLBIA
Mail: sc.scanu@tiscali.it*

COMUNE DI CALANGIANUS

Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 20 del 26 luglio 2026

OGGETTO: “ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con Legge 22 maggio 2026, n. 88 (Decreto Fiscale)”.

L'anno 2026, il giorno 26 del mese di luglio l'organo di revisione economico finanziaria ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21/07/2026 avente ad oggetto “ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con Legge 22 maggio 2026, n. 88 (Decreto Fiscale)”.

L'Organo di revisione,

Premesso che

-l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

-l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che “*nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate*”;

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate- Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Visto che

- Rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, e al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese
- per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con conseguente azzeramento ("abbuono") degli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- A decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

VISTI

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente;
- il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.;
- il regolamento di contabilità;
- lo statuto Comunale.

Visto che con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al DDL di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. “dl Carburanti ter”, è stata disposta la **proroga al 31 luglio dei termini per l'adesione alla “rottamazione quinquies” da parte di tutti gli enti territoriali. Slittano anche le successive scadenze operative per AdE-R e per i debitori interessati.**

La proroga riguarda la definizione agevolata prevista dal dl 38/2026, convertito lo scorso 22 maggio (legge 88/2026), per i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali, compresi i Comuni, all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Per i Comuni, la modifica principale riguarda il termine per l'adozione e la comunicazione del provvedimento consiliare con cui l'ente decide di applicare la rottamazione quinquies alle proprie entrate. Il termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2026, è prorogato al 31 luglio 2026. Come ampiamente osservato dall'ANCI e da IFEL nelle scorse settimane, il termine del 30 giugno risultava troppo ravvicinato per la generalità degli enti e proibitivo per i numerosi Comuni coinvolti nelle tornate elettorali locali di maggio e giugno.

Entro il nuovo termine del 31 luglio, il Comune deve avere pubblicato il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e deve averlo comunicato all'agente della riscossione, secondo le modalità rese disponibili da quest'ultimo. L'efficacia del provvedimento continua a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Resta ferma la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici. La proroga produce effetti anche sulle attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. I dati necessari a individuare i carichi definibili saranno resi disponibili ai debitori nell'area riservata del sito istituzionale dell'agente della riscossione a decorrere **dal 15 ottobre 2026**, e non più dal 15 settembre 2026.

Cambia anche il periodo entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione. La finestra temporale viene spostata dal periodo 16 settembre-31 ottobre 2026 al periodo **16 ottobre-15 dicembre 2026**. Entro il 15 dicembre 2026 sarà possibile anche integrare la dichiarazione già presentata. È prorogato altresì il termine per il pagamento delle somme dovute.

Viste le risultanze amministrative agli atti dell'ufficio rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, dalle quali emergono i residui non riscossi suddivisi per anno, di cui all'allegato alla presente proposta;

CONSIDERATO

-Che l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie, abbatta possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;

-che l'Ente ritiene pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

-che dall'esame dei documenti contabili l'adesione alla rottamazione *quinques* da parte dell'Ente non fa venir meno il permanere degli equilibri di bilancio.

Considerato che nella proposta si attesta che:

- *dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali notificate nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2023, emesse dal Comune (o dal concessionario), e di accertamenti divenuti esecutivi nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2023 che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione;*
- *considerata l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti;*

Vista la proposta di “**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali**” ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199;

Vista la proposta n. 26 del 21/07/2026 avente ad oggetto “**Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.**”;

Visto che nella proposta n. 26/2026 si attesta che “*a fronte dei predetti carichi, l'Ente non risulta aver conservato nel rendiconto dell'anno 2025 residui attivi;*”

Tenuto altresì conto che solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributi per i quali è stato effettuato il versamento, per consentire all'ente di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate;

Considerato inoltre che l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

☐ *recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;*

□ ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);

□ concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;

□ concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori;

Valutato, sulla base dell'ipotetico tasso di adesione dei debitori alla definizione agevolata, che:

-l'ente beneficerebbe di maggiori riscossioni, rispetto a quelle ordinariamente conseguibili, per l'importo stimato di € 10.000;

-sulla base dei residui attivi già stralciati, l'eliminazione dei carichi che vengono abbuonati con il ricorso alla definizione agevolata, maggiori entrate non previste, determinando effetti finanziari positivi e compatibili con il mantenimento degli equilibri finanziari, anche tenuto conto della prevedibile articolazione temporale, in base al perfezionamento della definizione agevolata”;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione delle proposte di delibera consiliare n. 23 e 26 del 21/07/2026 di adesione alla “rottamazione quinquies” di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente e la relativa trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) ai fini della sua tempestiva efficacia nonché di trasmettere la delibera successivamente, entro il 30 settembre 2026, ai fini statistici al Ministero dell'economia e finanze.

Il Revisore però, per garantire gli equilibri nel tempo, esorta l'Amministrazione a non utilizzare tali risorse in alcun modo se non dopo l'effettivo avvenuto incasso delle stesse.

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Simona Scanu

